



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia  
Via S. Antonio 14 – CAP25133 Brescia- Codice Ipa: m\_pi

Al personale docente interessato  
Alle OO.SS. del territorio

**OGGETTO: Avviso cancellazione domande di mobilità a.s. 2021/22 per esclusione dei docenti di cui all'art. 1 O.M. 106 del 29.03.2021**

Con la presente si informano tutti candidati alla mobilità per l'a.s. 2021/2022 che questo ufficio ha proceduto a escludere gli interessati di cui all'art. 1 commi 2, 4 e 6 dell'O.M. 106/2021 dalla partecipazione alle operazioni di mobilità. Pertanto si invitano gli interessati che rientrano in tali categorie a verificare lo stato della propria domanda nel portale istanze *on line* dal quale è stata inoltrata la domanda, verificando lo stato attuale della medesima.

Si precisa che le categorie di docenti interessate sono esclusivamente quelle sopra citate come da norma che qui si riporta per miglior comprensione:

- **Art. 1 comma 2:** *"Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 che richiama l'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Il vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13 del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019 e alle condizioni ivi previste da suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa."*

- **Art.1 comma 4:** *" Il personale docente che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 art. 1, comma 792, lettera m), 3), è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso."*

- **Art.1 comma 6:** *" In attuazione di quanto previsto dall'articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (di seguito Testo Unico), a decorrere dalle immissioni in ruolo*



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia  
Via S. Antonio 14 – CAP25133 Brescia- Codice Ipa: m\_pi

*disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La medesima disposizione non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del Testo Unico. Ai fini della maturazione del quinquennio, in caso di esubero o soprannumerarietà, gli anni svolti nella sede di nuova assegnazione sono conteggiati con quelli svolti nella precedente sede”.*

Al presente avviso seguirà notifica da parte della scuola di titolarità agli interessati.

Si autorizza la pubblicazione sul sito di questo ufficio e all'albo dello stesso.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV  
Giuseppe BONELLI

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso  
connesse*

Responsabile del Procedimento: Elena Armenio

Referente scuola infanzia-primaria: BT

Referente scuola secondaria: ST

numero telefono diretto: 03032012214-0302012233

indirizzo mail istituzionale: MOVIMENTIPERSONALESCOLASTICO.BS@ISTRUZIONE.IT